

ERRORI PIÙ FREQUENTI

Spesso le associazioni professionali che intendono entrare nell'elenco delle associazioni professionali previsto dall'art.2, comma 7, della legge 4/2013, compiono errori che pregiudicano o quanto meno ritardano il loro ingresso nell'elenco.

Uno degli errori più frequenti è l'uso di espressioni non corrette nella denominazione, nei documenti ufficiali (ad esempio nello statuto) e sul sito web.

Tra gli errori da evitare, se ne evidenziano alcuni particolarmente importanti e frequenti:

- **RIFERIMENTI INCONGRUI A “CERTIFICAZIONE” E “ACCREDITAMENTO”**

Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “*certificazioni*” nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell'associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA.

Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l'attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un **organismo di certificazione** accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L'attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall'associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo).

Altre associazioni, invece, usano il termine “*accreditamento*” nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento.

Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali.

Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l'associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.

- (per le professioni vicine al campo sanitario) **RIFERIMENTI A “DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE”** (attenzione anche ai sinonimi)

Un problema di notevole importanza è costituito dalla possibile sovrapposizione con le “*professioni sanitarie*” escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge stessa.

Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che “*le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie*”, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel

2014. Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell'ordinamento e dall'esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie. In ogni caso, l'indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. "terapia") è causa sicura di esclusione dall'elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4.

- **CARENZE DEL SITO WEB**

Spesso il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla "home page".

A tal riguardo, si ricorda che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. p. 2), si ritiene essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali.

Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell'associazione, che le informazioni relative alla legge 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web, ovviamente accessibile dalla pagina iniziale nei termini sopra esposti.

- **ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEGLI ALLEGATI**

- Un errore frequente nella compilazione degli allegati, ma anche del relativo spazio nella dichiarazione, è l'indicazione delle attività dell'associazione in luogo di quelle svolte dai professionisti associati.

Infatti, sia nello spazio riservato nella dichiarazione, o nell'allegato 1 che lo sostituisce, sia nell'allegato 2, riguardo alla "attività professionale di riferimento", va inserita l'attività svolta dai professionisti iscritti e non l'attività propria dell'associazione.

Se mai, per descrivere le attività svolte dall'associazione, si può utilizzare, nell'allegato 2, il punto, facoltativo, relativo alle "Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente".

- Altro errore frequente è la mancanza, sia negli allegati che nel sito web, di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'art.5. Sull'allegato 2, quanto sopra si rimanda alle istruzioni ministeriali e all'esempio di allegato 2 ivi riportato, che contiene utili indicazioni per la compilazione dei singoli punti.
- Per quanto riguarda invece il sito web, oltre alla mancanza assoluta di qualche elemento (es. atto costitutivo e/o statuto, o elenco degli associati), spesso si rileva una loro insufficiente descrizione. Un caso frequente è quello dello sportello del cittadino/consumatore, il quale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 4/2013, e dell'art. 27-ter. del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) da esso richiamato, deve prevedere, oltre all'aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità (reclami), anche la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti, nonché un impegno dell'associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore.

- Un ulteriore problema riscontrato riguarda *“l’identificazione delle attività riservate ex art.2229 codice civile”* (cfr. art. 1, comma 2 della legge 4/2013).

Talvolta l’attività di riferimento del professionista, ancorchè correttamente individuata e descritta, non appare rientrante nella definizione di *“professione non organizzata in ordini o collegi”* prevista dalla legge 4. Infatti essa, all’art. 1, comma 2, esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, oltre alle professioni sanitarie e alle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Delle professioni sanitarie si è già detto sopra; quanto alle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, l’indicazione della legge appare abbastanza chiara, tale da non aver creato, finora, grossi equivoci. Invece, la espressione relativa alle *“attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile”* ha creato notevoli fraintendimenti, tanto da rappresentare uno dei principali problemi di interpretazione della legge.

A tale proposito, si chiarisce che, nell’interpretazione finora seguita dal Ministero dello sviluppo economico, si considerano assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per i quali si rilevano la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, ne controlli la presenza in caso ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l’applicazione della legge 4/2013, purchè i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.